

Provincia di Bologna
Comune di Crevalcore
via Matteotti, 191
40014 CREVALCORE

www.comune.crevalcore.bo.it

Crevalcore

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 25 giugno 1998

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 25.06.1998

.... Per quanto riguarda le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, si rimanda a successiva decisione la facoltà di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) al massimo del 50% in funzione della definizione dei termini sopraccitati.

PERMEABILITA' DEI SUOLI

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 12.05.1998

Art. 90 Superficie permeabile (SP)

1. Si definisce superficie permeabile di un lotto la porzione percentuale di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
2. La SP delle aree scoperte di pertinenza degli edifici dovrà essere pari almeno al 50% per gli edifici residenziali, ridotta al 30% per gli edifici produttivi (vedi art. 78 delle NTA del PRG).
3. Le superfici pavimentate con elementi alveolati posati a secco si considerano permeabili nella misura del 50%.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.06.2002.

Art. 66 Sottozone omogenee "F7" per infrastrutture di mobilità e trasporto

.... 4. Percorsi pedonali e piste ciclabili

.... 9. Per la formazione dei percorsi ciclo-pedonali di interesse naturalistico - ambientale non devono essere alterate la configurazione altimetrica del suolo e le sue caratteristiche di permeabilità. Sono ammesse piazzole di sosta alberate con arredi rimovibili in legno.

Art. 70 Zone "G3" per verde pubblico attrezzato

.... 2. Interventi ammessi:

1. Sono consentiti tutti i tipi di intervento con i seguenti limiti:
- Superficie permeabile min. = 80%.

USO DEL VERDE

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.06.2002.

Art. 71 bis Sottozone "G5" per la formazione di aree verdi di filtro private

1. Le sottozone G5 comprendono le aree a verde privato con funzione di separare e proteggere le zone residenziali, le aree produttive e per servizi, rispetto alla viabilità principale. Esse hanno altresì lo scopo di dare una più precisa definizione morfologica ai limiti delle aree urbane nei confronti delle aree agricole.

2. Nelle sottozone G5 è possibile unicamente l'intervento di sistemazione a verde, secondo le prescrizioni indicate all'art. 78, di tali aree che potranno anche essere recintate. Non sono ammessi, in alcun caso, interventi di pavimentazione e qualsiasi tipo di intervento edilizio ad esclusione della realizzazione di recinzioni, rampe e passi carrai ed eventualmente costruzioni leggere da giardino quali gazebo e pergolati.

3. Le eventuali alberature di pregio esistenti dovranno essere mantenute.

Art. 77 Tutela del verde

1. Sia nelle zone urbane che in quelle non urbane deve essere particolarmente curata la conservazione delle alberature e della vegetazione minore a carattere non produttivo.
2. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere autorizzato mediante apposito nullaosta del Dirigente che si avvarrà eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Nel nullaosta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma, in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta.
3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dai vigenti Regolamenti comunali.
4. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive aventi diametro del tronco superiore 0,20 ml - rilevato a 1 ml dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale con l'esclusione di:
 - piante appartenenti ai generi Catalpa, Chamaecyparis, Morus, Paxlonia, Thuja, Tilia e Salix il cui vincolo di abbattimento si applica solo per esemplari di diametro superiore a ml 0,3;
 - le piante appartenenti ai generi Ailanthus, Broussonetia, Populus, Robinia e alle specie Acermegundo e Saccharinum, Cupressus arizonica il cui vincolo di abbattimento si applica solo per esemplari di diametro superiore a ml 0,4;
5. Nelle zone agricole è altresì vietato estirpare siepi, salvo che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Aziendale o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.
6. E' vietato utilizzare aree a bosco e a parco, per depositi di materiale di qualsiasi genere, per parcheggi, nonché per l'impianto di attrezzature di cantiere e tecnologiche in genere, per stazioni di servizio e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e con la conservazione delle piante esistenti.

Art. 78 Potenziamento del verde urbano

1. In tutti gli interventi edilizi di C3, C1, T2, C2, interessanti le zone urbane, deve essere assicurata, nell'ambito delle aree scoperte di pertinenza degli edifici, una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 50% della superficie scoperta di pertinenza dell'edificio, riducibile al 30% nel caso di insediamenti artigianali, industriali o di commercio all'ingrosso. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni 100 mq di superficie permeabile, nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della superficie permeabile. Gli alberi di alto fusto messi a dimora dovranno presentare un'altezza non inferiore a ml 3,0 e un diametro, misurato a 1 metro da terra, non inferiore a cm 6.
2. In tutti gli interventi edilizi di C3, C1, di insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso è prescritta la formazione di fasce di verde alberato di alto fusto dello spessore minimo di ml 3, lungo almeno due lati dell'area asservita, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici e sociali.
3. Analogamente, lungo il perimetro delle aree asservite a fabbricati per allevamenti zootecnici è prescritta la formazione di quinte alberate, così come previsto al comma precedente.
4. Nelle zone agricole, in tutti gli interventi edilizi sulle unità edilizie esistenti e in quelli di nuova costruzione, almeno il 40% dell'area complessivamente asservita ai fabbricati dovrà essere provvista di copertura vegetale e, ove non già presenti, di alberi d'alto fusto, ubicati secondo le semplici modalità distributive tipiche delle corti coloniche tradizionali.
5. Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere prescelte le essenze di cui all'appendice 2 delle presenti Norme.